



Roma Sparita®

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ROMA SPARITA"

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1 – Costituzione e sede

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione è costituita l'Associazione socio-culturale denominata "ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ROMA SPARITA" con sede legale in Roma, Via delle Cave 42, Ufficio C.

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050, salvo quanto disposto dal successivo articolo 20.

La variazione della sede sociale non costituisce variazione del presente Statuto.

ART. 2 – Carattere

L' "ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ROMA SPARITA" è un centro di vita associativa di carattere culturale, autonomo, democratico, apolitico e senza fini di lucro che svolge la propria attività principalmente in Italia. Assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile.

ART. 3 – Scopo

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) la diffusione della memoria storica, culturale, sociale legata, in modo particolare, alla città di Roma;
- b) l'organizzazione di eventi socio-culturali finalizzati alla divulgazione del valore storico-culturale di tale memoria;
- c) la promozione di visite guidate, mostre e di ulteriori iniziative culturali che richiamano la memoria di Roma e dintorni;
- d) lo sviluppo, la promozione e la diffusione della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del turismo;
- e) la promozione di contatti tra i propri associati incentivando la formazione, l'aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi, nonché la diffusione di informazioni mediante tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;



Roma Sparita®

- f) la promozione, l'organizzazione e la gestione di ogni tipo di iniziativa in tutti i campi ed i settori dell'educazione e della formazione: cultura, arte, spettacolo, scienza e tecnica;
- g) l'impegno nel campo sociale anche mediante opere di solidarietà e beneficenza

ART. 4 – Raggiungimento degli scopi

Nel rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, l'“ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ROMA SPARITA” intende raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3 mediante le seguenti attività:

- organizzazione di eventi socio culturali finalizzati alla divulgazione del valore storico- culturale della memoria e dintorni di Roma;
- promozione di visite guidate, mostre e di ulteriori iniziative culturali che richiamano la memoria di Roma e dintorni;
- studio, promozione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive, musicali, turistiche, ricreative, di ristorazione nonché editoriali, atte a favorire l'incontro e lo svago tra gli associati, il loro arricchimento culturale nonché la diffusione del diritto allo sport;
- organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, convegni, congressi e similari aventi ad oggetto problematiche di natura sportiva, sociale e culturale;
- prestazione di servizi ricreativi, ristorativi e di pernottamento ai propri associati;
- organizzazione di giochi, mostre, saggi, spettacoli ed altre manifestazioni sportive inerenti il mondo dello sport in generale;
- pianificazione di incontri, collaborazioni e mantenimento dei rapporti con qualunque altro Ente, Associazione, Federazione, Istituzione ed Organismo governativo, professionista, società o impresa, interessati o comunque coinvolti nella gestione di attività sportive, sociali, culturali ed assistenziali in genere;
- -creazione e mantenimento di pagine web o di un eventuale sito Internet per favorire la diffusione e lo scambio di notizie ed informazioni, nonché il tesseramento e l'incontro fra gli iscritti;
- -produzione e organizzazione in proprio ed in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, sia in Italia che all'estero, di Campi Scuola, attività ricreative varie ed organizzazione del tempo libero,



Roma Sparita®

corsi, scuole, asili nido, ludoteche, manifestazioni, rassegne, mostre, produzione e utilizzo di supporti audio e video, dibattiti, incontri a livello nazionale ed internazionale;

- -organizzazione di viaggi culturali in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi di qualsiasi natura e/o partecipare a società strumentali, Organismi ed Enti a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà avvalersi dell'attività lavorativa e della collaborazione dei soci e di terzi per l'organizzazione e la gestione delle suddette attività.

ART. 5 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.



Roma Sparita®

Titolo II

I soci

ART. 6 – Numero e Categorie di soci

Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, contribuiscono alla loro realizzazione attraverso il versamento della quota annuale deliberata dall'assemblea e partecipano alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di ricevere la tessera associativa.

Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale, intransmissibile e non rimborsabile, deliberata dall'assemblea, al rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno e del codice etico, ad osservare le delibere degli organi associativi ed al pagamento di quote straordinarie eventualmente richieste ad integrazione del fondo sociale.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori, cioè quelli intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci ordinari, iscritti su richiesta ed approvazione del Presidente del Consiglio Direttivo o persona all'uopo delegata dal Presidente o di un Consigliere;
- Soci onorari, cioè coloro che si siano distinti per l'attività svolta per organizzare promuovere e perseguire la finalità associativa. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci prendono visione ed accettano senza riserve le norme statutarie e ne fanno proprie le finalità.

Gli associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi nelle forme stabilite dall'assemblea degli associati e secondo le proprie possibilità.



Roma Sparita®

ART. 7 - Acquisto della qualità di socio

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide in modo inappellabile il Consiglio Direttivo. L'eventuale rifiuto da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere espresso con dichiarazione scritta e motivata.

ART. 8 – Diritti del socio

L'appartenenza all'Associazione dà diritto:

- a) a frequentare i locali dell'Associazione, laddove disponibili;
- b) a partecipare alle varie attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno di cui l'Associazione potrà eventualmente dotarsi;
- c) a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- d) ad eleggere e ad essere eletti tra i membri del Consiglio;
- e) a fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- f) ad usufruire di tutti i benefici previsti dall'Associazione per l'anno solare in cui si sono iscritti o hanno rinnovato l'iscrizione.

ART. 9 – Obblighi dei soci

I soci si impegnano ad assolvere l'obbligo di:

- a) pagare la quota associativa annuale nonché le quote straordinarie eventualmente richieste ad integrazione del fondo sociale;
- b) partecipare attivamente alla vita sociale;
- c) non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi sociali;
- d) osservare lo Statuto che dichiarano di conoscere all'atto della richiesta d'iscrizione;
- e) osservare le deliberazioni dell'Assemblea.

Tutti i soci riceveranno le comunicazioni in ordine alle attività che di volta in volta verranno organizzate dall'Associazione mediante newsletter o avviso pubblicato sul sito internet www.romasparita.eu.



ART. 10 – Recesso ed esclusione del socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione :

- a) per dimissioni volontarie scritte; l'abbandono volontario presuppone anche la perdita di ogni diritto;
- b) per decesso;
- c) per morosità; il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà escluso di diritto dall'Associazione;
- d) per espulsione deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il socio espulso non può più essere riproposto.

Titolo III

L'assemblea dei soci

ART. 11 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure con richiesta motivata da parte di un terzo dei soci. Su richiesta di un terzo dei soci il Consiglio Direttivo può inserire ulteriori argomenti di trattazione da sottoporre alla discussione assembleare.

Può essere convocata in via straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera con



Roma Sparita®

la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Le votazioni avvengono in base al principio di voto singolo di cui all'articolo 2532 c.c.; possono avvenire a scrutinio segreto e non è ammesso voto per delega.

La convocazione dell'Assemblea verrà comunicata mediante newsletter e/o avviso pubblicato sul sito internet www.romasparita.eu almeno 5 giorni prima della data stabilita, qualora l'Assemblea sia ordinaria, e 15 giorni prima in caso di Assemblea straordinaria. Ogni associato dovrà dare conferma della propria partecipazione all'Assemblea al fine di consentire all'Associazione di reperire il locale adatto per contenere i partecipanti. Il Consiglio Direttivo sceglierà di volta in volta i locali deputati per lo svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente, il quale nomina tra i soci presenti un segretario verbalizzante.

Quest'ultimo dovrà sottoscrivere il verbale finale, unitamente al Presidente

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo alla scadenza del quinquennio;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- deliberare l'ammontare della quota sociale e le modalità di versamento su indicazione del Consiglio Direttivo;
- esaminare e deliberare su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto;
- stabilire eventuali compensi ai membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello Statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione.



Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

ART. 13 – Nomina, poteri e durata del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 membri.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri coloro che ricopriranno la funzione di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. Dette cariche, per il primo Consiglio Direttivo, vengono elette direttamente dall'Assemblea dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Allo scadere del primo quinquennio, l'Assemblea elegge i membri del Consiglio.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali. Eventuali compensi devono essere deliberati dall'assemblea

ART. 14 – Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di un terzo dei suoi membri.

E' presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

Delibera validamente a maggioranza semplice; a parità di voto prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice-Presidente.

ART. 15 – Poteri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio deve:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il programma delle attività sociali sulla base degli scopi perseguiti dall'Associazione;



Roma Sparita®

- convocare e sottoporre questioni all'attenzione dell'Assemblea dei soci;
 - predisporre rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - curare la gestione di tutti i beni dell'Associazione;
 - svolgere tutte le attività necessarie alla gestione associativa;
 - deliberare la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, al codice etico ed alle deliberazioni degli organi associativi, o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Titolo V

-Il Presidente

ART. 16 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

I compiti del Presidente sono:

- presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo;
- tenere aggiornata la contabilità ed i registri contabili;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi ed economici compiuti dall'Associazione;
- avere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di fronte ai terzi;
- avere la firma sociale;
- conferire eventualmente la procura ai soci per il compimento di singoli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, a tutti gli effetti e per tutte le mansioni di cui al presente Statuto.

In ipotesi in cui il Presidente dell'Associazione rassegni le dimissioni, verrà sostituito dal Vice Presidente fino alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.



Roma Sparita®

Titolo VI

Risorse economiche

ART. 17 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi associativi annuali e straordinari degli associati;
- contributi, obbligazioni, elargizioni e lasciti diversi da parte dei privati cittadini, Enti, Associazioni e qualunque altro organismo sia pubblico che privato;
- altri proventi di qualunque tipo e genere - anche di natura commerciale - derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Tutto il patrimonio societario, formato dalle entrate sopra elencate e dai beni con queste acquistati, costituisce il fondo comune dell'Associazione ed è destinato unicamente al perseguimento dei fini statutari. Tale fondo comune costituisce garanzia per le obbligazioni assunte dai soggetti che rappresentano tale organismo verso terzi. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. E' fatto divieto durante la vita della "ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ROMA SPARITA" chiedere la divisione del suddetto fondo comune o pretenderne quota in caso di recesso.

Data la mancanza dei fini di lucro è fatto divieto di distribuirne, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali di qualsiasi tipo, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART.18 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il rendiconto economico e finanziario comprendente l'esercizio sociale da 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tale documento deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata. Il rendiconto trascritto nel libro verbale delle assemblee.



Roma Sparita®

ART. 19 – Uso del sito Internet

L'Associazione utilizza, in via non esclusiva, il Sito Internet www.romasparita.eu , intestato a Fabio D'Amelia per:

- a) raccogliere le iscrizioni degli associati;
- b) comunicare la convocazione dell'Assemblea;
- c) promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione;
- d) attingere, senza finalità di lucro, al materiale fotografico pubblicato sul detto sito.

Titolo VII

Disposizioni finali

ART. 20 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può sciogliersi alla scadenza del termine, se non prorogato dall'Assemblea dei soci, o comunque in qualsiasi momento per deliberazione dell'assemblea stessa e su richiesta del Consiglio Direttivo con assemblea straordinaria. In tal caso l'assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone eventuali compensi.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio, ripianati gli eventuali debiti, sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo ai sensi dell'art.3, comma 190, della legge 662/96, e fatta salva ogni altra destinazione imposta dalla legge

ART. 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

Il Presidente

SABRINA DI SANTE

Il Segretario

FABIO D'AMELIA